REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI II^a SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati

dott. Enzo Rotolo Presidente

dott. Stefano Imperiali Consigliere relatore

dott.ssa Angela Silveri Consigliere

dott. Luigi Cirillo Consigliere

dott.ssa Francesca Padula Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'appello n. 28465 del registro di segreteria, proposto dalla Procura Regionale per il Lazio contro il sig. Marco Lucioli, rappresentato e difeso dall'avv. Giosuè Bruno Naso, e il sig. Domenico Tria, rappresentato e difeso dall'avv. Efisio Figus Diaz, per la riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale per il Lazio n. 2 del 9.1.2007.

Visti gli atti del giudizio;

Uditi all'udienza del 12.3.2013 il relatore, il vice procuratore generale dott. Amedeo Federici, l'avv. Giosuè Bruno Naso e l'avv. Efisio Figus Diaz;

Ritenuto in

FATTO

1. Con atto di citazione del 5.9.2005, la Procura Regionale per il Lazio chiamò in giudizio l'appuntato dell'Arma dei carabinieri sig. Marco Lucioli e il generale dell'Esercito Italiano sig. Domenico Tria per il risarcimento di un danno all'immagine pari a 150.000 euro, subito dall'Amministrazione della Difesa a seguito di un grave incidente stradale verificatosi il 4.4.2001 sulla via del Mare, tra Ostia e Roma, a seguito del quale avevano perso la vita quattro persone e altre due erano rimaste ferite.

La vicenda è stata oggetto di un procedimento penale, a seguito del quale risultano emesse varie decisioni:

- Con sentenza n. 385 del 3.2.2003, depositata il 3.3.2003, il Giudice per l'Udienza Preliminare del Tribunale di Roma ha dichiarato il "non luogo a procedere nei confronti di Lucioli Marco e Tria Domenico in ordine ai reati ascritti perché il fatto non costituisce reato". I due militari erano imputati per "omicidio colposo" e per l'inottemperanza "all'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza necessaria alle persone ferite".
- Con ordinanza-sentenza n. 82 del 21.6.2004, depositata il 19.7.2004, la Corte di Appello di Roma ha disposto, in riforma della sentenza del G.U.P., "il giudizio di Lucioli Marco dinanzi al Tribunale di Roma in composizione monocratica affinché risponda del reato di omicidio colposo".
- Con sentenza n. 339 del 24.10.2006, depositata il 25.1.2007, la Sezione distaccata di Ostia del Tribunale di Roma ha condannato il sig. Lucioli, con sospensione condizionale della pena, alla reclusione di due anni, oltre al "risarcimento dei danni morali e materiali a favore delle costituite parti civili".
- Con sentenza n. 1757 del 4.3.2009, depositata l'1.5.2009, la Corte d'appello di Roma ha riformato la

sentenza n. 339/2006, dichiarando "il concorso di colpa" nella "misura del 60%" per la sig.ra Loredana Vendiamin, alla guida di un'altra autovettura e deceduta nell'incidente.

- Con sentenza n. 34776 del 22.6.2010, depositata il 27.9.2010, la Corte di Cassazione ha respinto un ricorso avverso la sentenza n. 1757/2009.
- 2. Con sentenza n. 2 del 9.1.2007, la Sezione giurisdizionale per il Lazio ha assolto dalla domanda attrice sia il sig. Marco Lucioli, che il sig. Domenico Tria, affermando che "all'azione posta in essere dal Lucioli, è sopravvenuto un avvenimento (resoconto giornalistico) che, pur essendo dalla prima determinato, ha prodotto il danno in maniera autonoma".
- 3. Con l'appello in esame, la Procura Regionale per il Lazio ha sostenuto che la Sezione territoriale non ha considerato la sentenza penale n. 339/2006, che aveva accertato come il sig. Marco Lucioli, alla guida di una Lancia Kappa con il lampeggiante acceso senza necessità, avesse effettuato un "sorpasso prolungato ad alta velocità, oltre i limiti della legge, invadendo completamente l'altra corsia, costringendo così gli altri veicoli provenienti in senso contrario a stringersi verso destra" e provocando "l'azione frenante e l'imbardata" della Lancia Delta guidata dalla sig.ra Vendiamin e il conseguente violento impatto di questa autovettura con altri veicoli.

Osserva inoltre la Procura appellante che il generale Tria, "anche se immerso nella lettura", non poteva non rendersi conto del prolungato sorpasso e del connesso "notevole incremento della velocità", era responsabile "anche della guida del conduttore" in applicazione analogica del comma 3 dell'art. 2054 c.c., aveva sentito il Lucioli avvertire il 112 dell'incidente precisando che aveva "preso fuoco pure una macchina".

In sostanza, la Procura afferma che "la velocità sostenuta mantenuta anche dalla signora conduttrice della

Lancia Delta non era sufficiente a provocare l'incidente, ma è stato il sorpasso effettuato dal Lucioli che l'ha costretta a cambiare repentinamente traiettoria per evitare lo scontro frontale con la Lancia Kappa del generale Tria". E sostiene inoltre che il conducente dell'autovettura militare si allontanò dal luogo dell'incidente "su consiglio del generale Tria, ovvero nell'indifferenza del generale Tria".

In conclusione, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza della Sezione territoriale, con la condanna dei sigg. "Marco Lucioli (in via principale) e Domenico Tria (in via sussidiaria nella misura del 30%) al risarcimento del danno all'immagine pari alla somma di euro 150.000".

- 4. Con memoria del 21.6.2011, la difesa del sig. Domenico Tria ha chiesto che sia dichiarata l'improcedibilità dell'appello della Procura Regionale, in ragione della sopravvenuta disposizione dell'art. 17, comma 30 ter, del d.l. n. 78/2009 convertito nella legge n. 102/2009.
- 5. Con memoria depositata il 20.2.2013, la difesa del sig. Marco Lucioli ha rilevato che con la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 1757/2009, confermata dalla Cassazione, il "concorso di colpa della vittima è stato apprezzato dalla Corte territoriale nella misura del 60!!". Infatti, è stato accertato che "la Lancia Delta teneva una velocità ampiamente superiore a quella consentita e che per questa ragione (violativa del codice stradale e causa efficiente del sinistro, congiunta al bloccaggio di due ruote per inadeguatezza/malfunzionamento del sistema frenante) la violenta frenata impressa ne provocò l'imbardamento, la perdita di controllo, la presentazione trasversa e l'urto". Ha inoltre rilevato che la sentenza di questa Corte n. 2/2007 ha giustamente evidenziato "le suggestioni mediatiche che hanno smoderatamente circondato questa tragica vicenda dall'origine". Ha chiesto definitiva in il dell'appello.

6. Con memoria depositata il 20.2.2013, la difesa del sig. Domenico Tria ha ribadito la richiesta di dichiarazione d'improcedibilità dell'appello proposta il 21.6.2011. Ha poi osservato: la sentenza della Corte d'Appello n. 1757/2009 ha accertato, nella misura del 60%, la prevalenza condotta di quida dell'efficacia causale della autovettura Delta" nel verificarsi dell'incidente; le sentenze del G.U.P. n. 385/2003 e della Corte d'Appello 82/2004, l"inchiesta formale disciplinare del Ministero della Difesa" conclusasi il 24.5.2005, il processo civile ancora in corso sugli stessi fatti oggetto del presente giudizio hanno chiarito che "a carico del passeggero gen. Tria non esisteva alcuna funzione avvicinabile a quella di capomacchina o automezzo"; [']"nei comandante di trasferimenti di Stato" il generale automezzi Tria ha tenuto un "comportamento altamente responsabile sempre prudente"; come ha affermato la sentenza impugnata, il danno all'immagine dello Stato "è in realtà dipeso - in massima misura - dalla descrizione che dell'avvenimento hanno riportato i giornali", una descrizione che in realtà è "smentita dalle stata circostanze processuali"; particolare, risulta ormai definitivamente esclusa in sede penale l'omissione di soccorso, che la Procura appellante considera invece come "un'ipotesi ancora attendibile"; se il contabile **Pubblico** Ministero "si fosse esclusivamente sugli atti del procedimento penale, non avrebbe fondatamente potuto accusare il gen. Tria di <colpa grave>"; la "sommaria e non analitica" valutazione del danno all'immagine prospettata nell'atto di citazione è stata confermata nell'atto di appello, non ostante una relazione dello Stato Maggiore dell'Esercito "sull'andamento arruolamenti" che ha espressamente "influenze connesse con eventi o fenomeni temporanei quali fatti di cronaca nei quali siano coinvolti militari" e ha comunque affermato che "nel periodo indicato non sono rilevabili fenomeni anomali". In conclusione, la difesa del sig. Tria ha chiesto il rigetto dell'appello e, comunque, la dichiarazione d'insussistenza degli "addebiti contestati" al generale.

7. All'udienza del 12.3.2013, il vice procuratore generale dott. Amedeo Federici ha affermato che l'incidente oggetto della controversia in esame diede luogo a una vera e propria strage, con un indubbio danno all'immagine delle Forze Armate; a differenza di quanto è stato ritenuto dalla Sezione per il Lazio, il danno in questione è attribuibile a un concorso di cause, quindi non solo alla ricostruzione mediatica dell'incidente ma anche alle modalità di guida dell'autovettura che aveva a bordo i due militari, ovverosia a una velocità eccessiva ed ingiustificata, un uso del lampeggiante parimenti ingiustificato, la totale invasione della corsia opposta; una responsabilità dell'accaduto va addebitata non solo al conducente Lucioli, ma anche al generale Tria, che non poteva essere considerato come un comunque capomacchina, ma fruiva dell'uso dell'autovettura chiaramente superiore ed era un del Lucioli. definitiva gerarchico Ha chiesto in l'accoglimento dell'appello.

L'avv. Giosuè Bruno Nasi ha osservato che in sede penale è stata accertata una prevalente responsabilità del Delta della Lancia conducente e si tratta accertamento del quale occorre prendere atto; in sede civile deve essere ancora accertato chi fosse effettivamente alla guida della Lancia Delta: la sig.ra Vendiamin o un suo figlio, entrambi deceduti nell'incidente; giustamente la sentenza impugnata ha evidenziato il carattere morboso dell'informazione sull'incidente data dai mass media; il danno all'immagine contestato dalla Procura non è stato determinato dalla minore responsabilità accertata a carico del sig. Lucioli. Ha chiesto in conclusione il rigetto dell'appello.

L'avv. Efisio Figus Diaz ha ribadito che l'appello della Procura va dichiarato improcedibile in applicazione del sopravvenuto art. 17 del d.l. n. 78/2009; la ricostruzione mediatica dell'incidente ne accentuò le circostanze di maggiore impatto emotivo; le funzioni all'epoca svolte dal generale Tria richiedevano un'autovettura di servizio per ragioni di sicurezza; il generale non era un capomacchina; il lampeggiante era assegnato in dotazione al conducente; la sentenza di proscioglimento emessa dal G.U.P. di Roma è passata in giudicato nei confronti del generale Tria; il generale si dimise dall'incarico due giorni dopo l'incidente proprio per evitare un danno all'immagine delle stesse Forze Armate; la vicenda non ha determinato alcuna diminuzione degli arruolamenti. Ha chiesto in conclusione il rigetto dell'appello.

In una sua breve replica, il rappresentante della Procura Generale ha osservato che la pubblicazione della sentenza impugnata prima dell'entrata in vigore del citato art. 17 ne esclude l'applicabilità; la ricostruzione dei fatti presentata nell'atto di appello è conforme al giudicato penale; la Lancia Kappa, autovettura non protetta, non era stata assegnata al generale Tria per ragioni di sicurezza; tra il generale Tria e l'appuntato Lucioli vi era un incontestabile rapporto di gerarchia; la perizia effettuata nel corso del giudizio penale ha escluso che alla guida della Lancia Delta fosse il figlio della sig.ra Vendiamin.

Considerato in

DIRITTO

1. La richiesta di una dichiarazione d'improcedibilità" del giudizio, proposta dalla difesa del sig. Domenico Tria, non può essere accolta.

Infatti, l'art. 17, comma 30 ter, del d.l. n. 78/2009, convertito con modificazioni nella legge n. 102/2009 e modificato dal d.l. n. 103/2009 convertito nella legge n. 179/2009, stabilisce, tra l'altro: "Le procure della Corte dei

conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'art. 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata già pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta".

Nella fattispecie, appare indubbio che al momento dell'entrata in vigore della legge n. 102/2009 era già stata emessa la "sentenza" in questa sede impugnata, per cui non risulta applicabile la nuova normativa.

2. Orbene, i fatti che hanno dato origine al presente giudizio ebbero un'ampia risonanza sulla stampa. Venne infatti diffusamente evidenziato, sui giornali, che l'incidente non solo aveva coinvolto più automezzi, ma aveva anche comportato la morte di quattro persone, di cui due erano rimaste carbonizzate е un'altra era stata completamente decapitata. Inoltre, venne ampiamente riportato che i due militari a bordo dell'autovettura "responsabile" dell'incidente - il conducente e il generale non si erano fermati per prestare soccorso alle persone rimaste ferite nell'incidente. La stessa difesa del Domenico Tria ha ricordato, nella memoria del 20.2.2013, i titoli di alcuni articoli: "<Il generale non gentiluomo>, <La folle corsa del generale>, <L'auto pirata del generale>, titoli che hanno sicuramente ingenerato, in chi leggeva, il convincimento che si fosse verificato un fatto gravissimo di

pirateria della strada nel quale era coinvolto un generale dell'Esercito".

relazione dello effetti, Stato Maggiore una dell'Esercito prodotta dalla difesa del Tria sig. evidenziato che all'epoca dei fatti la pur ampia risonanza mediatica dell'incidente non aveva comportato, e non avrebbe potuto in realtà comportare, una diminuzione degli arruolamenti. Ma appare difficile negare che l'incidente, per l'ampia risonanza sulla stampa e anche per l'alta carica rivestita dal generale Tria, all'epoca dei fatti Presidente del Centro Alti Studi della Difesa, avesse ugualmente in qualche modo danneggiato l'immagine delle Forze Armate.

Peraltro, in mancanza di più precisi criteri per una valutazione del "danno al prestigio e al decoro dello Stato" riconosciuto anche nella sentenza impugnata - una valutazione comunque necessariamente equitativa in applicazione dell'art. 1226 c.c. - il danno stesso va più prudentemente quantificato in 25.000 euro.

3. Ciò posto, per accertare se questo danno possa essere addebitato, almeno in parte, agli odierni appellati, occorre esaminarne i comportamenti.

che riferimento alle Orbene, con cause determinato l'incidente, risulta in effetti applicabile, nei confronti del sig. Marco Lucioli, l'art. 651 c.p.p. che stabilisce: "la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'ha commesso, nel l'imputato giudizio amministrativo per le restituzioni e il risarcimento danno promosso nei confronti del condannato del responsabile civile che sia stato citato sia intervenuto nel processo penale". Nella fattispecie, è stata accertata in sede penale una corresponsabilità del sig. Lucioli nell'incidente nella misura del 40%.

In particolare, nella sentenza della Cassazione n. 34776/2010 viene evidenziato sulla di come base stessa "relazione dichiarazioni testimoniali e della servizio redatta dal ricorrente poche ore dopo l'incidente", la Corte d'appello abbia correttamente accertato che non era sostenibile la "versione difensiva" secondo la quale "lo sbandamento della Lancia Delta e l'invasione della corsia opposta da parte di questa erano avvenuti quando il Lucioli, effettuati i sorpassi" di tre autovetture, "era ormai rientrato nella propria corsia di marcia ed era lontano, sicché la Lancia K non aveva in alcun modo interferito con la condotta di guida della donna" che guidava, peraltro a velocità superiore ai 110 Km/h, la Lancia Delta. Era invece accaduto che "il Lucioli, effettuando continui sorpassi a velocità elevata ed invadendo la corsia opposta, pertinenza della Lancia Delta, aveva creato una tale situazione di panico da indurre la donna a l'esistenza di un pericolo di urto dei mezzi, per fronteggiare il quale aveva istintivamente scartato a destra e frenato, con tutte le conseguenze che ne erano derivate".

4. Sulla "fuga" dal luogo dell'incidente contestata dalla Procura appellante, va invece in primo luogo rilevato che non è in alcun modo applicabile alla fattispecie - al di là dell'indubbia diversità di presupposti fra la responsabilità penale e quella per danno erariale - l'art. 652 c.p.p. che stabilisce: "la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizioni di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'art. 75, comma 2." La sentenza del G.U.P. n. 385/2003, che ha escluso l'obbligo dell'autovettura militare di fermarsi e prestare soccorso agli eventuali feriti, non è stata infatti pronunciata "in seguito a dibattimento".

Orbene, dagli accertamenti peritali effettuati in sede penale è risultato che il sig. Lucioli, subito dopo aver effettuato il lungo sorpasso e incrociato la Lancia Delta sig.ra Vendiamin, aveva dalla visto specchietto retrovisore della Lancia Kappa che quidava l'incendio di un'autovettura. addirittura Era pertanto gravità dell'incidente della che consapevole verificato. Era poi consapevole anche della arave imprudenza compiuta immediatamente prima dell'incidente per aver a lungo invaso a grande velocità la corsia opposta, sorpassare ben tre autovetture. Ed di verosimilmente consapevole, come sembra confermare la stessa domanda "che dobbiamo fare?" rivolta al generale Tria, che l'autovettura "militare" era in qualche modo nell'incidente. che Ammesso sollecitamente possibile effettuare una sollecita inversione di marcia, il sig. Lucioli avrebbe pertanto dovuto fermare l'autovettura, non limitarsi ad avvisare il 112.

5. Sembra peraltro doversi ritenere che anche il sig. Domenico Tria abbia concorso in qualche modo a causare l'incidente. In effetti, il generale Tria utilizzava il servizio di guida prestato dal Lucioli ed era pertanto legittimato a conducente dell'autovettura al non spostamenti necessari, ma anche le loro modalità (con urgenza, senza fretta etc.). Inoltre, il grado rivestito lo poneva in una chiara posizione di supremazia nei confronti del conducente. E le stesse dichiarazioni di altri autisti, secondo le quali il generale Tria aveva sovente quida corretta e prudente, precedenza chiesto una dimostrano che in concreto il generale poteva influire e di fatto influiva sulle modalità di guida dell'autovettura al suo servizio.

Orbene, nella fattispecie risulta provato un uso del lampeggiante del tutto ingiustificato, evidentemente richiesto o almeno consentito dal generale Tria, che conferma, ad avviso del Collegio, la sua consapevolezza di una condotta di guida da parte del Lucioli ingiustificatamente veloce e pericolosa.

6. Inoltre, non ostante le differenti dichiarazioni rese, anche il generale Tria si era certamente reso conto della gravità dell'incidente. Come si è detto, l'appuntato Lucioli aveva infatti subito chiamato il 112, precisando che una macchina aveva addirittura "preso fuoco".

La stessa solerzia del conducente nell'avvisare il 112 e soprattutto la sua chiara domanda "che dobbiamo fare?" inducono poi a ritenere che il generale fosse in qualche modo consapevole che l'autovettura "militare" non era estranea all'incidente: avrebbe dovuto pertanto ordinare l'arresto del mezzo.

7. In definitiva, una responsabilità amministrativa per il danno all'immagine dello Stato derivato dalla vicenda in esame va addebitata sia al sig. Marco Lucioli che al sig. Domenico Tria.

Sennonché, va anche riconosciuto che il danno in questione è in realtà effettivamente in parte dipeso dalla descrizione che riportarono i giornali dell'evento: una descrizione inesatta, in quanto l'autovettura militare aveva in realtà concorso a determinare l'incidente solo nella misura del 40% e il pur ingiustificato allontanamento dal luogo dell'incidente non era stato una mera "fuga", poiché era stato immediatamente seguito da una telefonata al 112.

Sulla base dei principi generali sulla causalità giuridica e sulla concorrenza delle cause (artt. 40-41 c.p.), al sig. Marco Lucioli può essere in definitiva addebitato un danno di 10.000 euro.

In conformità alle richieste della Procura Regionale (art. 112 c.p.c.), al sig. Domenico Tria va poi addebitato, in via sussidiaria, il 30% dell'importo della condanna del sig. Lucioli.

8. In conclusione, l'appello della Procura Regionale va parzialmente accolto. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Seconda Sezione giurisdizionale centrale d'appello,

accoglie parzialmente l'appello n. 28465 proposto dalla Procura Regionale per il Lazio avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per il Lazio n. 2 del 9.1.2007 e per l'effetto, in riforma della sentenza stessa, condanna il sig. Marco Lucioli al pagamento di euro 10.000,00 (diecimila/00) e il sig. Domenico Tria al pagamento in via sussidiaria di euro 3.000,00 (tremila/00), in ambedue i casi con gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza di primo grado;

condanna inoltre il sig. Marco Lucioli e il sig. Domenico Tria al pagamento in parti uguali delle spese dei due gradi di giudizio, che vengono complessivamente liquidate in euro

652,72 (seicentocinquantadue/72).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 marzo 2013.